



COMUNE DI POGGIOMARINO
PROVINCIA DI NAPOLI

MODIFICA ARTT. 6 e 34 dello STATUTO COMUNALE

Approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 18.06.2013

**- Art. 6 -
Finalità**

1. Il Comune ispira la propria azione di governo locale e di amministrazione alla promozione dello sviluppo dei consociati, sia come individui, sia come cittadini, con particolare attenzione al nucleo familiare;
2. Esercita la propria autonomia, realizzando la effettiva partecipazione dei residenti all'attività politica, economica e sociale della propria comunità, riconoscendo tale partecipazione come elemento qualificante della propria azione amministrativa;
3. Realizza le proprie finalità avvalendosi del metodo e degli strumenti della programmazione, concorrendo, per quanto di competenza, alla determinazione dei programmi dello Stato e della Regione;
4. Informa la propria attività normativa ed amministrativa, alle esigenze del più ampio decentramento e della massima cooperazione con altri Comuni e con la Provincia;
5. Attua il decentramento di funzioni e di attività mediante l'eventuale istituzione di quartieri e/o frazioni. Il decentramento delle funzioni sarà disciplinato da apposito Regolamento di funzionamento.
6. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani, mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace e di asilo. Il Comune assumerà iniziative dirette, attraverso la costituzione di consulte per la pace e i diritti umani, e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale. Il Comune ripudia il metodo della prevaricazione, combatte la violenza, si adopera per la lotta contro la criminalità organizzata. Il Comune rifiuta l'uso del nucleare sul suo territorio.
7. I cittadini e gli abitanti che si trovano nel suo territorio sono titolari di diritti fondamentali, direttamente riconosciuti da norme giuridiche internazionali. Il Comune è il primo garante dei diritti innati internazionalmente riconosciuti. In questa sua funzione assolve all'obbligo di aiutare gli individui a perseguire concretamente gli obiettivi della "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo", del "Patto internazionale sui diritti civili e politici", del "Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali", sulla "Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia".
8. Nell'espletamento delle proprie attività istituzionali, il comune promuove il riconoscimento e la valorizzazione del pluralismo culturale ed etnico e l'integrazione nella comunità degli stranieri ed apolidi;
9. Il Comune promuove la piena valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale. Promuove, inoltre, le misure necessarie a conservare, difendere e risanare l'ambiente naturale, onde garantire il pieno equilibrio dell'ecosistema. Sollecita e promuove, altresì, lo sviluppo delle attività culturali in ogni libera manifestazione, nonché l'attività di ricerca.
10. Il Comune promuove la tutela dei beni culturali ed archeologici esistenti sul territorio, in particolare del villaggio protostorico scoperto sulle rive del fiume Sarno in località Longola, verosimile sede della capitale delle genti sarrastrae, popolo operoso, ricco e forte, rispettoso dei deboli e degli anziani. Poggiomarino intende collegarsi spiritualmente e culturalmente con l'antica città dei Sarrastri.
- 11. Il comune riconosce il diritto all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.**

- CAPO 3° -

LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 34 -

Organo di governo. Composizione. Incompatibilità

1. La Giunta è un organo di Governo che collabora con il sindaco nell'attuare gli indirizzi generali di governo presentati ed approvati nella prima seduta del Consiglio Comunale nonché l'indirizzo politico-amministrativo deliberato dal Consiglio Comunale.
2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dagli assessori il cui numero non può essere superiore a quello stabilito dalla legge.
3. **Il Sindaco nomina gli assessori**, anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, **nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne ed uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.**
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
5. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.